



Sigillo Università di Modena

San Geminiano, “lex viva” della città¹

Stefano Violi*

“Nell’accingermi all’interpretazione delle leggi antiche ho ritenuto necessario partire prima dalla fondazione della città...”².

¹ Intervento tenuto il 27 ottobre 2011 in occasione dell’incontro di Studio *Geminiano e la costruzione della città* presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena.

² “Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est. Deinde si in foro causas dicentibus nefas ut ita dixerim videtur esse nulla praefatione facta iudici rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconveniens erit omissis initiis atque origine non repetita atque illotis ut ita dixerim manibus protinus materiam interpretationis tractare? Namque nisi fallor istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae materiae producunt et cum ibi venerimus, evidentior praestant intellectum”; *Digesto* 1.2.1.

Il frammento di Gaio, ripreso dai compilatori della legislazione giustinianea, mentre ci riporta alle origini della civiltà giuridica occidentale, evidenzia il legame costitutivo che unisce l'interpretazione delle leggi con gli inizi della città.

Carl Schmitt, riflettendo sull'etimo del termine greco *nómos*³ osservava che nella fondazione di una città o di una colonia si rende visibile il *nómos* con cui un popolo si fa stanziale, vale a dire si colloca storicamente e innalza una parte della terra a campo di forza di un ordinamento⁴. L'ambito delle relazioni e delle credenze umane si proietta visibilmente su un terreno ordinandolo. In questo modo l'atto di ordinamento della terra rende visibile l'ordinamento sociale, creando così un universo simbolico, ovvero la *civitas*, nel quale si sviluppa in modo ordinato la vita sociale⁵.

A Roma, il legame tra *civitas* e *ius*, consacrato dall'espressione *ius civile*⁶, si realizza concretamente, dal punto di vista urbanistico, nella collocazione centrale del *forum*, punto di convergenza delle due strade principali, il *decumanus maximus*⁷ che congiunge l'est e l'ovest e il *cardo maximus*⁸ che congiunge il sud (*meridies*) con il nord⁹.

Nella genesi arcaica delle città, non è il convergere delle strade che determina il centro; le strade stesse si originano dall'individuazione di un punto, operata dal *lituus* piantato al sorgere del sole dall' *haruspex* là dove sorgerà il *foro*.

L'ombra del *lituus*, proiettandosi da oriente ad occidente, indicherà una direzione, seguendo la quale l'aratro tratterà il *decumanus maximus* e, ad angolo retto, il *cardo*.

Ora il centro urbanistico attuale della città di Modena non è quello determinato dal *lituus haruspici*, ipoteticamente collocato nelle vicinanze di Largo Porta Bologna- Largo Garibaldi, nell'incrocio tra la via Emilia e una parallela di Canal Grande¹⁰.

³ Il verbo che ne costituisce la radice (*némein*), designa l'atto di dividere, distribuire, assegnare, con particolare riferimento al bene primario di una comunità arcaica, ossia la terra. Da qui anche il significato di *far pascolare, condurre al pascolo*. Cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei greci*, Torino 2006, p. 126.

⁴ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, Milano 1991, p. 59.

⁵ Il nesso simbolico tra diritto e città è stato riproposto di recente da Benedetto XVI quando ha affermato che: "La cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma – dall'incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l'intima identità dell'Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell'uomo davanti a Dio e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell'uomo, di ogni uomo, questo incontro ha fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo momento storico"; BENEDETTO XVI, *Discorso al Reichstag di Berlino*, 22 settembre 2011.

⁶ "Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis"; *Institutiones Iustiniani*, I, II. La reciproca connessione tra diritto e città si riscontra anche nella comune radice greca da cui deriva tanto la *polis* intesa originariamente nelle sue connotazioni strutturali quanto la *politeia*, ovvero ordinamento civico dei *polites*.

⁷ Da *duodecima hora diei qua sol occidit*, cioè dalle 18 alle 19, posto che la prima ora era alle 6.

⁸ Ove il *cardo*, in astronomia è il punto intorno a cui gira qualcosa, il polo nord.

⁹ *Septemtriones*, cioè le sette stelle dell'orsa maggiore.

¹⁰ Per una storia delle scoperte archeologiche a Modena e per una ricostruzione virtuale della città romana vedi il CD-ROM *Mutina. Riscoperta di una città romana*, a cura del Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, Modena 2002.

Ciò che ha spostato il baricentro di Modena è l'ombra di un altro bastone, il *baculum Episcopi Geminiani*, ovvero il Pastorale del Vescovo Geminiano, simbolo della successione che lega il Patrono della città agli Apostoli, scolpito a più riprese nel Duomo¹¹.

Intorno al santo Patrono infatti si svilupperà la ridefinizione dell'assetto urbano: prima con la costruzione di nuove mura che rafforzano la centralità della Cattedrale, poi con l'inserimento perfettamente bilanciato dei conventi mendicanti collegati ed uniti da uno schema cruciforme alla monumentale centralità del Duomo¹².

1. Principi ordinatori e racconti fondatori

Come può Geminiano, la cui vita si confonde con l'agiografia, aver inciso così profondamente nel tessuto simbolico della città fino a costituirne il centro urbanistico e spirituale?

Ora, mentre ci interroghiamo sulle cause di tale influenza, non possiamo non constatare l'incidenza normativa che tale influenza ha avuto sulla città¹³.

Già Platone aveva osservato che non tutte le leggi che regolano la vita della città hanno una forma codificata. Nel periodo arcaico della città infatti, quando ancora non c'è il legislatore, quando ancora non c'è la scrittura, gli uomini vivono seguendo le costumanze e le leggi dei padri¹⁴.

Queste, nel momento della codificazione di una legge scritta da parte del legislatore, non vengono meno, ma, configurandosi come *leggi non scritte*, conservano nondimeno il loro valore fondativo della *politeia*. Tali leggi costituiscono il legame unificante della comunità, il vincolo di continuità tra le leggi codificate e quelle che ancora non lo sono; formano la cintura difensiva delle leggi scritte nonché il principio ispiratore delle leggi a venire; al pari dei sostegni mal posizionati

¹¹ Si pensi per tutti alla Porta del Battesimo in Duomo, dove le formelle dei singoli Apostoli scolpite sugli stipiti interni terminano in basso con l'effigie di San Geminiano con il *baculum*. In questo modo i Modenesi hanno rappresentato il loro Patrono ad un tempo successore degli Apostoli e fondamento del Duomo, simbolo della Chiesa e della città di Modena.

¹² "...Gli assi ottici pressoché ortogonali congiungenti le chiese degli Ordini francescani, domenicano, carmelitano e agostiniano si incrociano esattamente in corrispondenza della Cattedrale..."; E. GUIDONI (a cura di), *L'urbanistica di Modena medievale, x-xv secolo*, Modena 2001, pp. 82-86.

¹³ Come osservava Tertulliano, interrogandosi sulla fonte sconosciuta di una regola praticata dai primi cristiani: "Omnes ita observant, a catechumenis usque ad confessores et martyras, vel negatores. Videris unde auctoritas moris, de qua nunc maxime quaeritur. Porro cum quaeritur cur quid observetur, observari interim constat" TERTULLIANO, *De corona*, CCSL II, p. 1041.

¹⁴ "Quanti nascono in queste fasi del ciclo civile non possiedono neppure la scrittura, ma vivono seguendo le costumanze e le norme dei padri (*nómoi patriói*)... e questa è già una forma di costituzione (*politeia*)"; PLATONE, *Leggi*, 680a.

rispetto alla costruzione, possono diventare motivo del crollo dell'edificio quando sono in disaccordo con le leggi scritte¹⁵.

Come fare ad individuare concretamente i principi ordinatori indicati da tali leggi, posto che ciò che le contraddistingue dalle altre leggi è il fatto che non sono scritte? Secondo una tradizione antica, le leggi non scritte della città sono custodite nelle sue narrazioni fondative. Il legame tra normazione e narrazione, già suggerito da Platone¹⁶, troverà la sua formulazione nel giudaismo ellenistico.

Filone di Alessandria, riflettendo sulla *Torah* di Israele, simultaneamente legge e primi cinque libri della Bibbia, vede nelle pagine narrative della Genesi il solenne esordio normativo delle leggi codificate nei dieci comandamenti¹⁷; l'intreccio tra narrazione e normazione, sviluppato di recente dal punto di vista della teoria generale del diritto da Robert Cover¹⁸, costituisce la premessa indispensabile per la considerazione *sub specie iuris* dei racconti su San Geminiano.

¹⁵ "Tutte queste norme che ora esponiamo sono quelle chiamate dai più leggi non scritte; e quelle che chiamiamo leggi dei padri non sono altro che tutte le norme siffatte. E inoltre il discorso da noi poco fa sviluppato, cioè che né dobbiamo chiamarle leggi né dobbiamo lasciarle inesprese, è stato detto bene; infatti questi sono legami di ogni costituzione, che stanno in mezzo tra tutte le leggi fissate per iscritto e che sono in vigore e quelle che lo saranno, proprio come usanze tradizionali e del tutto antiche, che, ben stabilite ed entrate nell'uso, tengono avvolte le leggi allora scritte con ogni mezzo utile a preservarle, ma qualora escano senza regola dalla retta via, fanno come i sostegni che negli edifici dei carpentieri, scivolando dalla loro posizione mediana, fanno crollare insieme a loro tutto su sestesso, e una parte giace sotto a un'altra, questi sostegni e ciò che è stato ben costruito successivamente, per il crollo delle parti vecchie. Dunque riflettendo su queste cose, Clinia, dobbiamo legare insieme in tutte le sue parti la tua nuova città, non trascurando per quanto possibile niente di grande o di piccolo, di quanto si chiama leggi o costumi o usanze; infatti una città è tenuta insieme da tutti siffatti elementi, e senza l'uno o l'altro nessuno di questi è stabile, cosicché non bisogna meravigliarsi se norme o abitudini numerose e all'apparenza di poca importanza, con il loro affluire rendono più durature le leggi"; PLATONE, *Leggi*, 793a-d.

¹⁶ Platone aveva infatti sostenuto la necessità di un legame tra *nomos* e *logos* inteso quest'ultimo come preludio narrativo con scopo persuasivo, formulato cioè affinché il destinatario della legge la accolga non come un ordine tirannico ma con benevolenza e ricettività; cfr. PLATONE, *Le Leggi*, IV, 722e - 723a-b.

¹⁷ "Tra i legislatori, alcuni hanno codificato in maniera disadorna, senza alcuna ricercatezza, i principi ritenuti giusti presso i loro popoli... Mosè invece pose all'inizio del suo codice di leggi un esordio di bellezza e maestosità incomparabili, astenendosi dall'indicare subito quel che si deve fare o non fare, dacché bisogna formare le menti dei futuri applicatori della legge. Questo esordio, come ho precisato, è meraviglioso oltre ogni dire, perché comprende il racconto della creazione del mondo, in cui è implicito il concetto che il mondo è in armonia con la legge e la legge con il mondo..."; FILONE, *De opificio mundi*, I, 1-2.

¹⁸ Robert Cover, muovendo la sua riflessione proprio dal diritto ebraico, osserverà: "Nessun insieme di istituzioni o di prescrizioni giuridiche può esistere al di fuori delle narrazioni che lo colloca in uno spazio e lo dota di significato. Per ogni costituzione c'è un'epica, per ogni decalogo una scrittura. Una volta compreso nel contesto delle narrazioni che gli attribuiscono significato, il diritto diviene non solo un sistema di regole da osservare, ma un mondo nel quale viviamo. In questo mondo normativo, il diritto e la narrazione sono inscindibilmente legati fra loro. Ogni prescrizione esige di essere collocata all'interno di un discorso- ossia di essere fornita di una storia e di un destino, di un inizio e di una spiegazione. Allo stesso modo, ogni narrazione esige di essere compresa da una prospettiva prescrittiva"; R. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Torino 2008, 17.

2. I patriarchi come leggi viventi

Tra le leggi contenute nelle narrazioni fondative, Filone menziona espressamente i Patriarchi di Israele, da lui definiti come “fondatori del nostro popolo, leggi non scritte”¹⁹. I sapienti di Israele sono dunque compresi come leggi non scritte; altrove, come *nomoi empsicoi*, leggi animate²⁰. Prima della legislazione mosaica sul Sinai, la legge era già osservata dai Patriarchi, anzi, già promulgata dai Padri mediante il loro stesso vivere. Filone, parlando della legge animata o vivente, non faceva che applicare in modo originale alla *Torah* di Israele la nozione di incarnazione personale della norma, già presente in Platone, Aristotele, e nello Pseudo Archita²¹.

Tale concetto sarà applicato dagli autori cristiani a Cristo²² e senza soluzione di continuità al vescovo²³. La nomogenesi qui considerata differisce però dalla nomopoiesi rinvenibile tanto nell’attività del legislatore che del giudice.

È infatti la persona stessa, non in forza di un suo atto di volontà volto a porre in essere una norma generale ed astratta, ma in virtù di un valore prima rappresentato con particolare chiarezza nella sua vita, poi riconosciuto ed approvato dalla collettività, a diventare sorgente della normatività esemplare²⁴.

¹⁹ FILONE D’ALESSANDRIA, *De Decalogo*, 1.

²⁰ Si confronti per tutti FILONE DI ALESSANDRIA, *De Abrahamo*, 5; *De vita Moysis*, I, 162.

²¹ La nozione di incarnazione della norma in un uomo è presente in PLATONE nel *Politico* (294a) ove l’uomo regio è contrapposto alle leggi scritte e in Aristotele che si domanda se, in determinate situazioni, sia “preferibile che governi la legge migliore o l’uomo migliore” (ARISTOTELE, *Politica*, III, 1287b). A proposito dei giudici poi Aristotele aveva parlato nei termini di “δίκαιον ἔμπυχον” (ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, 1132a); Cicerone parlerà in questi termini del *magistratus* e della *lex*: “magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum” (CICERONE, *De Legibus*, III, 2). Per l’Archita “le leggi sono di due tipi, la legge animata che è il re e la inanimata che è la legge scritta”. Le norme sono cioè iscritte nel re che è legge non scritta; egli non ha solamente il compito di far rispettare la legge, è lui stesso legge, principio ordinatore. Ampio spazio ha la nozione di leggi animate nei *Trattati pseudo-pitagorici* sulla regalità di cui rimangono solamente alcuni frammenti attribuiti a Diotogene, a Stenida, a Ecfanto, citati in Stobeo IV, 7. 61-62; 63; 64-66. Sul punto si confronti F. CALABI, a cura di, *De Decalogo*, Pisa 2005; J. MARTENS, *One God, One Law. Philo of Alexandria on the Mosaic and Greco-Roman Law*, Boston-Leiden 2003; I. RAMELLI, *Il basileus come nomos empsycos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale trado-antica*, Napoli 2006.

²² Sul punto si confronti J. DANIELOU, *la legge e l’alleanza*, in: Id. *La teologia del giudeo-cristianesimo*, Bologna 1974, pp. 273-277.

²³ Si confronti per tutti IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Epistola ai Tralliani*, XIII, 1: “Siate sottomessi al vescovo come alla legge”; *Epistola ai Magnesi*, II, 1: “... sottomesso al vescovo come alla grazia di Dio e al presbiterio come alla legge di Gesù Cristo”. Al fondamento teologico si affianca la funzione normativa implicita nel ministero pastorale, connessa all’etimo del verbo greco *nêmein* che designa, oltre al già richiamato atto di dividere, distribuire, assegnare, anche l’atto di *far pascolare, condurre al pascolo*. “È questa l’accezione in cui *nómos*, ossia *pascolo*, ricorre in Omero, e che si trova rievocata nel gioco di parole con cui Platone si riferisce alla virtù del *nómos* e all’arte di pascere gli uomini”; Cfr. E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei greci*, Torino 2006, p. 126. A queste osservazioni si aggiunga la rilevanza giuridica che da Costantino in poi assumerà l’*audientia episcopalis* (sul punto si confronti E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 25-26).

²⁴ Sul punto si permetto di rimandare a S. VIOLI, *Il volto femminile delle obiezioni ‘classiche’*, in: *Aequitas sive Deus. Scritti in onore di Rinaldo Bertolino*, II, Torino 2011, pp. 1110-1140.

Quinto Ennio pensava a questa normatività quando affermava che la grandezza e la solidità di Roma si fonda sugli uomini antichi e sui loro costumi²⁵, entrambi attingibili nelle narrazioni fondative della città.

Nel solco di questa tradizione Max Scheler sosterrà come i grandi messaggi etici sono sempre stati incarnati da persone esemplari, che vengono viste e seguite come modelli (*Vorbilder*) e ideali (*Ideale*), in quanto il loro fare è sentito come espressione di un essere che va imitato, non in modo passivo ma nella modalità della sequela, cioè come conformità libera, necessaria e partecipe:

“I sistemi di valore a cui l’uomo obbedisce o non obbedisce – e solo in secondo luogo i sistemi di norme e leggi che dipendono dai primi- sono in ultima istanza sempre da ricondurre ai modelli personali dominanti, a figure di valore sotto forma di persone”²⁶.

È l’esemplarità, secondo il filosofo tedesco, la forza più originaria e potente di ogni divenire e cambiamento etico. La persona esemplare, con il semplice fatto di esistere e di essere oltre quegli ostacoli che paralizzano il seguace, trasmette il balzo in avanti necessario a superarli²⁷.

Rispetto al comando, la cui efficacia ha luogo nella vita pubblica, l’esemplarità dispiega la sua forza nel dar forma agli animi: essa risiede, si muove e si modifica nelle profondità dell’animo di ogni uomo e di ogni gruppo²⁸. Per questo:

“Il destino dei popoli si forma grazie alle forme di pensiero, sguardo, valutazione del mondo impresse nel suo mito – in prima istanza però nei *modelli personali* contenuti in esso”²⁹.

Sotto forma di modello personale il passato, con i valori morali che contiene, rimane così *presente, vivo, efficace*³⁰.

3. San Geminiano e l’aurora delle libertà occidentali

Poste queste necessarie premesse, è possibile ora considerare alcuni dati tradizionali tratti dai racconti sulla vita di San Geminiano, *legge non scritta*, modello personale dei Modenesi, provando, da modenese, a scorgere insegnamenti ancora attuali per il nostro oggi.

²⁵ Così l’estratto dagli *Annales* di QUINTO ENNIO citato da Cicerone nel *De re publica*, V,I,I fram.: “moribus antiquis res stat romana virisque”.

²⁶ M. SCHELER, *Modelli e capi. Per un personalismo etico in sociologia e filosofia della storia*, Milano 2011, p. 65.

²⁷ G. CUSINATO, *Sull’esemplarità aurorale*, in M. SCHELER, *Modelli e capi*, cit., p. 20.

²⁸ M. SCHELER, *Modelli e capi*, cit., p. 55.

²⁹ Ivi, p. 70.

³⁰ Ivi, p. 67.

In primo luogo bisogna considerare l'anno solitamente ricollegato alla sua nascita: il 313 d. C. È una data piena di valore simbolico, in quanto è legata al riconoscimento, da parte di Costantino, della libertà di culto alla religione cristiana.

C'è un altro periodo nel quale si incrociano due tappe fondamentali del cammino delle libertà occidentali, cioè la Riforma gregoriana e la nascita del Comune.

Con la lotta delle Investiture, si era aperta una battaglia per riacquisire la *libertas ecclesiae*, ovvero libertà della Chiesa da tutte le interferenze laiche nelle nomine ecclesiastiche, nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, nell'amministrazione dei suoi diritti temporali e delle sue proprietà e nell'immunità dei membri del clero dalla giurisdizione secolare. Sciogliendo gli ecclesiastici dal giogo della fedeltà feudale, si aprì, secondo Richard Southern, la strada verso la libertà.

“Intesa in questo senso, la *libertas ecclesiae* esprimeva un concetto che poteva essere adattato – e lo era – in vari gradi dagli altri gruppi all'intero complesso delle organizzazioni sociali. In realtà il futuro della libertà europea è in larga misura uno sviluppo di questo concetto di libertà, applicato a molti tipi di strutture corporative”³¹.

Proprio in questo periodo tutta la cittadinanza di Modena unita in ogni sua componente, ovvero il *clerus*, i *milites* e i *cives*, esprime la medesima volontà con una sola acclamazione: rinnovare il tempio di Geminiano³². E così l'alba delle libertà comunali coincide con la *innovatio ecclesiae Sancti Geminiani*.

Dall'affermazione delle libertà comunali, la figura di San Geminiano comparirà sempre nelle miniature degli *Statuta Civitatis Mutine* del 1327 e del 1420 e in tutti gli Statuti delle arti e corporazioni medievali dal 1200 alla fine del 1600, diventandone l'emblema.

Il nesso di San Geminiano con la fase aurorale delle libertà occidentali ricorda come in origine il concetto originario di libertà fosse indissolubilmente legato con quello di appartenenza. Come insegna l'etimologia, tanto in latino quanto in greco, l'uomo libero si definisce positivamente

³¹ R. W. SOUTHERN, *Anselmo d'Aosta. Ritratto su sfondo*, Milano 1998, (orig. *Saint Anselm. A portrait in a landscape*, Cambridge, 1990), pp. 293-294.

³² Cfr. “... unito consilio non modo clericorum, quia tunc temporis prefata quidem ecclesia sine pastoralis cura agebatur, sed et civium universarumque plebium prelatorum, seu etiam cunctorum eiusdem ecclesie militum, una vox eademque voluntas, unus clamor idemque amor totius turbe personuit : iam renovari, iam rehedificari, iam sublimari debere tanti talisque patris nostri ecclesiam”, *Relatio de innovatione ecclesie sancti Geminiani Mutinensis presulis. Dal codice O.II.11 (sec. XIII) dell'Archivio Capitolare. La più antica fonte letteraria del Duomo di Modena*, A. BERGAMINI (a cura di), traduzione di I. REMONDI - F. VIOLI - G. VIGARANI; si confronti anche con profitto: AL KALAK, *Relatio de Innovatione Ecclesiae Sancti Geminiani. Storia di una cattedrale*, Modena 2004.

per il suo appartenere a una “famiglia”, a “una stirpe”; a riprova la designazione in latino dei *figli* come *liberi*³³.

4. San Geminiano “ammirevole nei costumi, illustre per virtù”

La conquista della libertà per la Chiesa comportò anche il sorgere di sfide e tentazioni inedite, ben descritte da Gerolamo:

“dopo che i principi divennero cristiani, divenne più grande nella potenza e nelle ricchezze, ma più piccola nelle virtù”³⁴.

Se, come insegnava l’antica saggezza romana, sulla virtù e sui costumi degli uomini si fonda il prosperare della città, sui vizi degli stessi uomini si annida la causa della sua rovina:

“per i nostri vizi infatti, non per un caso fortuito conserviamo a parole la *res publica*, ma già da tempo, in realtà, noi l’abbiamo perduta”³⁵.

La commistione tra *ufficio* e *beneficio*, comportò infatti, nel contesto ecclesiale del tempo, l’affermarsi della prassi già denunciata da Gregorio Magno, *nell’incipit* della sua *Regola Pastorale*: mirare, col pretesto del ministero pastorale, ad ottenere onori. E così alcuni:

“non assumono ma rapiscono gli incarichi ecclesiastici senza alcuna virtù, senza una chiamata divina ma bruciati dalla cupidigia”³⁶.

A fronte di questi rischi, si staglia luminosa la figura di Geminiano, che:

³³ Così E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, I. Economia, parentela, società*, Torino 2001², p. 247, che continua: “In germanico, la parentela anche sensibile tra ted. *Frei* ‘libero’ per esempio e *Freund* ‘amico’ permette di ricostruire una nozione primitiva della libertà come appartenenza al gruppo ristretto di coloro che si chiamano reciprocamente ‘amici’. Al suo appartenere al gruppo –di nascita o di amici- l’individuo deve non solo l’essere libero, ma anche l’essere *sè stesso*: i derivati del termine **swe*, gr. *Idiotes* ‘privato’, lat. *suus* ‘suo’, ma anche gr. *Etes*, *hetairos* ‘alleato, compagno’, lat. *sodalis* ‘compagno, collega’, lasciano intravedere nello **swe* primitivo il nome di un’unità sociale in cui ogni membro scopre ‘sè stesso’ solo nel suo ‘essere con gli altri’”.

È interessante rileggere in questa luce l’attività taumaturgica ed esorcistica di San Geminiano: davanti alla figlia dell’imperatore Giviano, “afferrata e vessata crudelmente dal demonio”, (Cfr. *Vita Sancti Geminiani*, in: G. PISTONI, *San Geminiano*, cit., p. 152), “posseduta”, dunque non libera, il Santo interviene restituendola alla libertà.

³⁴ “Et postquam ad Christianos principes venerit, potentia quidem et divitiis major, sed virtutibus minor facta sit” GEROLAMO, *Vita Malchi monachi*, PL 23, 53.

³⁵ “Nostris enim vitiis, non casu aliquo, rem publicam verbo retinemus, re ipsa vero iam pridem amisimus”; CICERONE *De re publica*, V,1,1 fram.

³⁶ “Sed quia Deo ad religionis reuerentiam omne iam praesentis saeculi culmen inclinatur, sunt nonnulli qui intra sanctam ecclesiam per speciem regiminis gloriam affectant honoris... Ex se namque, et non ex arbitrio summi Rectoris regnant, qui nulls fultu uirtutibus neququam diuinitus uocati, sed sua cupidine accensi, culmen regiminis rapiunt potius quam adsequuntur”, GREGORIO MAGNO, *Regola pastorale*, I, 1,1.

“Si oppose alla nomina con tutte le sue forze, dicendosi in tutto e per tutto indegno di tale ufficio”³⁷.

Fuggì così per qualche tempo complici le tenebre della notte. Cambò idea solo in seguito all’insistenza dei Modenesi che:

“lo avrebbero ritenuto responsabile di tutti i mali, se avesse permesso, mentre era vivo, che si introducesse nel governo religioso di Modena un mercenario ed un divoratore delle pecorelle di Cristo”³⁸.

E così Geminiano, dopo aver rifiutato l’onore di essere a capo (*praeesse*) non non fuggì l’onere di essere utile (*proesse*)³⁹, svolgendolo il suo ufficio senza cercare il proprio interesse ma quello del popolo a Lui affidato⁴⁰.

Questa virtù rende il vescovo pastore e non mercenario, animato non dall’*appetitus commodi*, ma dall’*appetitus iusti*⁴¹, uomo virtuoso capace di governare secondo giustizia⁴².

Seguendo l’insegnamento di Ambrogio, l’uomo giusto è torre di protezione e muro difensivo della città⁴³. Sugli uomini giusti la città fonda la sua solidità, insieme alle sue speranze di sopravvivere e prosperare. L’etimo della parola *munus*, l’incarico episcopale da Lui esercitato, ci

³⁷ G. PISTONI, *San Geminiano. Vescovo protettore di Modena nella vita e nel culto nell’arte*, Modena 1983, p. 84.

³⁸ P. BORTOLOTTI, *Antiche vite di S. Geminiano, vescovo e protettore di Modena*, Modena 1886, Vita II, p. 82, cit. in: G. PISTONI, *San Geminiano*, cit., p. 84.

³⁹ Come ricorda Agostino, non è vero vescovo chi ama essere a capo e non si cura di essere utile: “intellegat non se esse episcopum qui praeesse dixerit, non proesse curat” AGOSTINO, *La città di Dio*, XIX, 19.

⁴⁰ “Non è veramente umile colui che capisce di dovere stare alla guida degli altri per decreto della volontà divina e tuttavia disprezza questa preminenza. Se invece è sottomesso alle divine disposizioni e alieno dal vizio dell’ostinazione ed è già prevenuto con quei doni coi quali può giovare agli altri, quando gli viene imposta la massima dignità del governo delle anime, egli deve rifuggire da essa con il cuore, ma pur contro voglia deve obbedire”; GREGORIO MAGNO, *Regola Pastorale*, I, 6.

⁴¹ Espressione usata da UGO DI SAN VITTORE, *De Sacramentis christiane fidei*, VII, 11; Id. *Summa Sententiarum*, III, 6; ILDEBERTO DI LAVARDIN, *Tractatus theologicus*, XXVII.

⁴² Il pastorale, che nell’iconografia sempre accompagna San Geminiano, oltre a rappresentare la successione apostolica del Vescovo, è anche simbolo - nella tradizione medievale- del governo esercitato secondo giustizia: “Baculus pastoralis rectitudine sui rectum regimen significat. Quod autem una pars curva est, altera acuta, monstrat praeesse subjectis et debellare rebelles. Unde dictum est: Curva trahit mites, pars pungit acuta rebelles. Et iterum: Curva trahit quos virga regit, pars ultima pungit. Et item: Attrahe per curvum, medio rege, punge per imum. Et item: Per baculum rectum doceas, episcopo, recte vivere, per ferri flexus properes misereri”; AUCTOR INCERTUS, *Speculum de mysteriis ecclesiae*, VI, PL 177, 354.

⁴³ “Denique Abrahæ petenti ne simul perderet justos, tamquam iniquos, et interroganti, Si fuerint quinquaginta justi in civitate, perdes illos (Gen. XVIII, 24 et 26) ? respondit: Non perdam civitatem, si fuerint in ea quinquaginta justi, et totum locum servabo. Et sic per ordinem interrogationum, et responsionum vicem, etiam si decem justos invenerit in civitate, tamen propter paucorum justitiam impunitatem toti populo promittit. Unde discimus quantus murus sit patriae vir justus, quemadmodum non debeamus invidere viris sanctis, nec temere derogare. Illorum etenim nos fides servat, illorum justitia ab excidio defendit. Sodoma quoque si habuisset viros decem justos, potuit non perire”; AMBROGIO, *De Abraham*, I, 6, 48, PL 14, 439.

richiama proprio alla prestazione cui era tenuto il cittadino romano a favore del consolidamento delle *moenia*, ovvero delle mura della città⁴⁴.

I concetti fin qui espressi, sono rappresentati in modo straordinario dall'iconografia di Geminiano che lo ritrae sempre con un modellino della città di Modena in mano, in cui spiccano solo le mura, la cattedrale, la Ghirlandina e la torre del Comune, tutte le strutture e le istituzioni nelle quali i modenesi si identificano.

Scelto come simbolo di una rinascita radicata sui valori vissuti da San Geminiano, si erge ora il Duomo, con le misurazioni eque degli scambi scolpite sulle sue absidi affiancato dalla Ghirlandina, o *Torre di San Geminiano*, con l'immagine indelebile del giudice equo⁴⁵.

5. *San Geminiano defensor civitatis*

Quanto detto illumina la scelta dei Modenesi che, in piena lotta per le investiture affideranno la ricostruzione della città, non al *lituus haruspiciis* o alla brama del vescovo simoniaco allontanato, ma al *baculum Geminiani*.

In lui il popolo modenese riconosce il fondamento e la solidità della città.

Per delineare la figura di Geminiano *defensor civitatis*⁴⁶, mi piace considerare due tipologie di miracoli a difesa di Modena attribuiti dai Modenesi al loro Patrono: la protezione della città dalle alluvioni e dalle invasioni.

In merito alla prima tipologia di miracoli, i Modenesi hanno perpetuato nei secoli il miracolo del Patrono prendendosi cura degli argini dei fiumi. La lezione dei Padri appare oggi quanto mai attuale: è nella cura della natura che risiede la salvezza della città.

Per quanto concerne poi la salvezza della città dalle invasioni straniere, di straordinario interesse ai nostri fini è il racconto del passaggio di Attila da Modena.

L'agiografo narra che Geminiano liberò Modena dagli Unni senza impedire il loro ingresso nella città⁴⁷, anzi, spalancando le sue porte, come canta un antico inno⁴⁸.

⁴⁴ W. KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, Ed. Scientifiche 2006³, p. 18.

⁴⁵ Sul punto si confronti W. MONTORSI, *La torre della Ghirlandina. Comacini e Campionesi a Modena*, Modena 1976, pp. 111-117; G. SANTINI, *Materiali per la storia del diritto comune in Europa. I. Lo ius comune nel pensiero giuridico: una storia di lunga durata*, Torino 1990, pp. 28-33.

⁴⁶ Sulla figura del *defensor civitatis* si confrontino fra tutti: V. MANNINO, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984; R. M. FRANKS, *Contra potentium iniurias: the defensor civitatis and late Roman justice*, München-Beck, 2001.

⁴⁷ Il racconto del miracolo è narrato nella *Vita Sancti Geminiani*, in: G. PISTONI, *San Geminiano*, cit., p. 161-164.

⁴⁸ "Nam doctus eras Attilae temporibus/ Portas pandendo liberare subditos" ; in Archivio capitolare O.I.4, f. 157.

Per comprendere il paradosso di una salvezza dagli invasori realizzata facendoli entrare, aiuta soffermarsi su un particolare della narrazione: gli Unni giungono mentre Geminiano stava cantando inni divini⁴⁹. L'assonanza tra inni e Unni, suggerisce una riflessione sul nesso tra il diritto e la musica; già Platone aveva intravisto tale legame, partendo dal doppio senso della parola greca νόμος, ad un tempo *legge e canto citarodico*⁵⁰.

La comprensione musicale del diritto costituisce in verità l'apporto più originale della scienza canonistica medievale, che, davanti alle contraddizioni laceranti delle diverse tradizioni, indicò la via dell'unità non nella eliminazione della tradizione minoritaria a favore di quella dominante, ma componendo in armonia tradizioni *diversae sed non adversae*⁵¹. Alla *monotonia* di un principio affermato abrogando tutti gli altri, o alla *distonia* di principi avversi non armonizzati, dunque confliggenti, la scienza canonistica preferisce la *sinfonia*, ovvero l'accordo del pluralismo in un'armonia superiore, la *concordia discors*.

È il canto di Geminiano che, accordando il dissenso iniziale, raduna nella stessa città genti di tradizioni diverse, non eliminandone una a favore dell'altra, ma armonizzandole insieme nella *civilis amicitia*⁵².

Alla salvaguardia esclusiva dei diritti e delle libertà individuali da un lato e delle arcaiche tradizioni dall'altro, intese entrambe in senso assoluto, il gesto coraggioso di aprire le porte indica la strada per giungere alla composizione solidale di libertà individuali e tradizioni particolari⁵³.

Testimonianza viva e locale di come il tema dello sviluppo della città coincida con quello dell'inclusione relazionale di persone e di popoli diversi nell'unica comunità cittadina, che si costruisce nella solidarietà sulla base dei fondamentali valori della giustizia e della pace⁵⁴.

⁴⁹ "Cum praefatus Dei famulus Geminianus in excubiis divinis humnis et canticis et ceteris huiusmodi officiis se dulcedo placitura superaret, gens Hunnorum incredula, horrenda nimis et nephanda... cum rege suo impiissimo Attila... pervenit ad Italiam"; G. PISTONI, *San Geminiano*, cit., p. 161.

⁵⁰ Si confronti sul punto PLATONE, *Le leggi*, III 700b; IV 722d; V 734e.

⁵¹ Sul punto mi permetto di rinviare a S. VIOLI, *Il Prologo di Ivo di Chartres. Paradigmi e prospettive per la teologia e l'interpretazione del diritto canonico*, Lugano 2006, pp. 271-283; Id., *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale*, Torino 2009, pp. 50-55.

⁵² "...Ergo potissima uirtus ad quam conatur ius civile est ipsa legalis iustitia et civilis amicitia..." NICOLAUS DE TUDESCHIS, (Panormitanus, m. 1445), *Commentaria in primum librum decretalium*, Proemium n.16c, in *Opera*, ed. Venice 1588, I col. 7°.

⁵³ L'affezione verso il santo Patrono è dimostrata anche dai nuovi Modenesi che, pur differenti per religione, razza ed etnia, gli tributano numerosi l'onore della visita ogni 31 gennaio.

⁵⁴ Sul punto si confronti BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, 54.

Il racconto del miracolo suggerisce come proprio nell'apertura coraggiosa al diverso, accolto in modo ordinato attraverso le porte⁵⁵, risiede la salvezza della città.

Conclusioni

Il legame costitutivo di san Geminiano con la città non è che la proiezione del legame che la cittadinanza ha da sempre riconosciuto con il suo Santo Patrono.

Proprio all'alba della sua rinascita, la città di Modena si stringe tutta, in unità di intenti, esprimendo con una sola voce, ad una sola acclamazione, la volontà condivisa di costruire la nuova Chiesa di San Geminiano, riconsacrando così nella pietra il vincolo da tutti riconosciuto con il Patrono.

La pagina della *Relatio de innovatione ecclesie sancti Geminiani*, mentre riporta la decisione dei modenesi, spiega come una *legge incarnata, cioè non scritta né prescritta*, può diventare attuale nella sua vincolatività, cioè *viva*⁵⁶.

Questo processo, al pari della consuetudine, non parte dall'alto ma dal basso; non è determinato dalla violenza della coazione, ma dalla forza della libera e convinta adesione formata intorno a valori che, personificati dal Patrono, non costringono ma illuminano, e tornano a vivere ogni volta che tornano ad essere seguiti.

Il verbo greco *nemo*, da cui deriva *nomos*, oltre ai due significati già considerati, significa anche “*credere, riconoscere come effettivo* (vale a dire conforme alla verità riconosciuta da tutti)”⁵⁷.

La legge personificata da San Geminiano, torna ad essere viva e presente quando viene riconosciuta come effettiva. In questo riconoscimento comune si è concretizzato il miracolo del XI secolo modenese.

⁵⁵ Come è noto, nella tradizione ebraica importante è il nesso tra la giustizia e le porte. Si confronti per esempio il Sal 118, 19.

⁵⁶ Sulla formula *lex viva* si confronti LATTANZIO, *Divinarum institutionum*, IV, 17: “Denuntiavit scilicet Dominus per ipsum legiferum, quod Filium suum, id est, vivam praesentemque legem missurus esset, et illam veterem per mortalem datam soluturus, ut denuo per eum, qui esset aeternus, legem sanciret aeternam”; IV, 25: “Nam cum iustitia nulla esset in terra, doctorem misit, quasi vivam legem, ut nomen ac templum novum conderet; ut verum ac pium cultum per omnem terram verbis et exemplo seminaret”. Tale espressione, ovvero *lex viva et presens*, dice di più rispetto al *nomos empsicos*: riletta alla luce del magistero scheleriano, indica la generatività continua di fondazione della città, la capacità sempre attuale di formare per attrazione e non per costrizione legami sociali, convinzioni condivise, nonché di essere recinto di sostegno per la collettività che ad essa si richiama.

⁵⁷ P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, cit., p. 742: “croire, reconnaître comme vrai” (c'est-à-dire conforme à la vérité, reconnue de tous”).

Quanto fin qui detto su San Geminiano ben si accorda anche con l'etimo della parola latina *lex*. Si può infatti considerare come una *lex a legendo*⁵⁸: non prescritta mediante promulgazione, ma inscritta in una narrazione. Dal patrimonio comune depositato nel racconto della vita del Santo emerge una legge comune. È d'altronde una *lex a eligendo*⁵⁹ poiché nasce da una scelta elettiva. Rispetto al comando, la cui efficacia ha luogo nella vita pubblica, la legge non scritta dell'esemplarità dispiega la sua forza nel dar forma agli animi: essa risiede, si muove e si modifica nelle profondità dell'animo di ogni uomo e di ogni gruppo⁶⁰. È *lex a ligando*⁶¹: nel senso che è capace di unire insieme quanto liberamente lo riconoscono *patrono*, conferendo vitalità, rinsaldando la solidità e la prosperità della città. È infine *lex viva*, in quanto, proprio perché non ha bisogno della coazione per esistere, può sempre tornare a vivere quando trova un'adesione personale, libera, convinta, rendendo quanti la seguono figli del Padre Geminiano, in latino *liberi*.

⁵⁸ “Lex a legendo vocata quia scripta est”; ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie*, V, III, 1.

⁵⁹ AGOSTINO, *Quaestiones in Leviticum*, XX, 2.

⁶⁰ M. SCHELER, *Modelli e capi. Per un personalismo etico in sociologia e filosofia della storia*, Milano 2011, p. 55.

⁶¹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 1, c.

*Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena con una tesi in Storia del diritto italiano nel 1995 con il punteggio di 110 su 110 e lode. Licenziato in diritto canonico con la menzione *summa cum laude* presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia. Nel luglio 2001 ha terminato gli studi di Teologia, con la menzione *summa cum laude*, presso lo "Studio Teologico Interreligioso Pugliese" (Bari, I). Nel 2004 ha conseguito, con la menzione *summa cum laude*, presso la "Facoltà di Teologia di Lugano" (CH), il dottorato in Teologia e l'Abilitazione o Libera Docenza (Habilitationsschrift) in Teologia e Storia del Diritto Canonico.

Dal 2005 al 2011 Docente presso la Facoltà di Teologia di Lugano di Storia delle Istituzioni di diritto canonico, Storia delle Fonti del diritto canonico, Teologia del Diritto Canonico; di Diritto Romano presso l'Istituto Internazionale di Diritto Religioso Comparato di Lugano.

Dal 2005 Docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Contardo Ferrini" di Modena, dove viene nominato nel 2006 professore stabile.

Dal 2009 Docente incaricato presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna.

Difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano

Consulente morale presso il Consultorio di Modena.

Vice Direttore presso il Centro per la Pastorale Giovanile (Modena)